



ORDINANZA N. 139/2024 DEL 17/10/2024

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

PORTO DI ORTONA

OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREE DEMANIALI MARITTIME IN AMBITO PORTUALE DI ORTONA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI DEMOLIZIONE DEL BACINO GALLEGGIANTE "NAVAL ADRIATICA" FINO AL 14/11/2024

IL PRESIDENTE

- VISTO** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali.
- VISTO** ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 a mente del quale il Presidente amministra le aree ed i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione di competenza sulla base delle disposizioni di legge in materia;
- VISTO** il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTA** l'Ordinanza del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale n. 132/2024 del 01/10/2024 avente ad oggetto l'occupazione temporanea di aree demaniali marittime in ambito portuale di



Ortona per lo svolgimento delle attività di demolizione del bacino galleggiante “Naval Adriatica” dal 03/10/2024 al 06/10/2024;

VISTA l’Ordinanza del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale n. 133/2024 del 04/10/2024 avente ad oggetto la proroga della durata dell’occupazione temporanea già assentita con la predetta Ordinanza n. 132/2024 fino alla data del 11/10/2024;

VISTA la nota acquisita al prot. n. E-16714 del 07/10/2024 con cui il liquidatore della “Futuribile S.r.l.” in liquidazione, trasmetteva un’informativa dello svolgimento delle operazioni di demolizione del Bacino galleggiante “Naval Adriatica” di cui alle attività delle suddette Ordinanze;

VISTA l’ulteriore nota trasmessa dalla “Futuribile S.r.l.” in liquidazione, assunta al prot. n. E-16848 del 09/10/2024 con cui la stessa richiedeva un’ulteriore proroga dell’Ordinanza n. 133/2024 per la durata non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla predetta scadenza prevista per il 11/10/2024 al fine del completamento delle operazioni in oggetto;

VISTA la comunicazione prot. n. 22305 del 08/10/2024 della Capitaneria di Porto di Ortona, acquisita al prot. E-16816 del 08/10/2024, dalla quale emergeva l’impossibilità, secondo quanto previsto all’art. 318 ter D.Lgs. 152/2006, di ulteriori proroghe del termine per l’adempimento delle prescrizioni asseverate secondo la prefata disposizione, per le motivazioni ivi riportate;

VISTA la nota trasmessa da questo Ente con prot. U-16888 del 09/10/2024 con cui sulla scorta di quanto sopra si significava alla “Futuribile S.r.l.” in liquidazione che allo stato non ricorrevano le condizioni per concedere ulteriori differimenti del termine stabilito nelle Ordinanze precedentemente richiamate, nonché si rimaneva in attesa della comunicazione delle operazioni in argomento e della liberazione e restituzione delle aree occupate;

VISTA la nota acquisita al prot. n. E-16945 del 10/10/2024 con cui il liquidatore della “Futuribile S.r.l.” in liquidazione ha precisato le motivazioni e ragioni tecniche alla base della nuova istanza di proroga chiedendo al contempo che fosse stabilito un nuovo termine non inferiore a 15 (quindici) / 30 (trenta) per poter procedere al completamento delle operazioni di che trattasi;

VISTA la nota prot. n. 22888 del 17/10/2024 della Capitaneria di Porto di Ortona, acquisita al prot. E-17397 del 17/10/2024, con la quale comunicava l’autorizzazione dell’A.G. relativa all’intervenuta autorizzazione alla proroga dei termini per l’adempimento delle prescrizioni asseverate tecnicamente ex art. 318-ter e ss. d.lgs. 152/2006, con decorrenza dal giorno 16/10/2024 per un periodo pari a 30 (trenta) giorni;

VISTO l’art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;



RITENUTO di dover provvedere nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della pubblica incolumità;

VISTI gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

che fino alla data del 14/11/2024 gli spazi demaniali marittimi situati nell'ambito portuale di Ortona di complessivi mq. 70 circa delimitati con recinzione composta da due lati di ml. 35 ciascuno, come da planimetria allegata, e su cui insisteranno n. 3 container, sono assegnati temporaneamente alla società Futuribile s.r.l. per lo svolgimento delle attività di demolizione del galleggiante "Naval Adriatica" insistente nello specchio acqueo antistante l'area assentita al cantiere navale "G.N.O. S.r.l." giusta licenza d.m. n. 04-3/2019 rep. 1487 del 16/05/2019, con contestuale sospensione, per il medesimo periodo di cui alla presente ordinanza, dell'efficacia della predetta licenza demaniale marittima 04- 3/2019 rep. 1487 del 16/05/2019 nei confronti del concessionario "G.N.O. S.r.l.". Le attività di demolizione del bacino galleggiante "Naval Adriatica" avverranno a cura della società "FONDAM Fonderia Adriatica Metalli S.r.l.", corrente in San Salvo (CH), Viale Italia n. 25, .C.F./P.IVA: 00136510690.

Recapiti personale reperibile della ditta "Fondam S.r.l." per le suddette attività:

- Aurelio De Innocentis 349/6523550;
- Antonio Luciani (autista) 333/4480443;
- Gianpiero Lattanzio (autista) 349/5389131;
- mail ditta: info@fondam.eu

TUTTO CIO' PREMESSO

ORDINA

Art. 1

Ai fini delle attività di cui alle superiori premesse e per l'intera durata delle stesse, tutti gli spazi demaniali marittimi all'uopo interessati (come meglio evidenziato nell'elaborato grafico allegato alla presente ordinanza) sono interdetti ad ogni uso ed a qualunque accesso, fatte salve le ordinarie attività previste nelle aree immediatamente adiacenti previi i coordinamenti operativi del caso. In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per pubblici interventi di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali. Al termine delle attività, compatibilmente con i tempi organizzativi, gli spazi demaniali assentiti dovranno essere resi liberi da ogni ingombro, opera e apprestamento assentito. Per l'effetto è sospesa l'efficacia della licenza demaniale marittima n. 04-3/2019 rep. 1487 del 16.05.2019 nei confronti della concessionaria "G.N.O. S.r.l." fino alla data del 14/11/2024 con conseguente obbligo di rendere disponibile la predetta area a favore della società "Futuribile S.r.l." e/o alla società "Fondam S.r.l." per le lavorazioni di cui in premessa.



Art. 2

La presente ordinanza è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni/condizioni da parte degli addetti alle attività:

- le attività in questione dovranno essere svolte nel rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di tutela ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., di salute e sicurezza fisica dei lavoratori, di igiene e sanità pubblica ed eventuali disposizioni modificative che saranno comunicate dagli Enti competenti;
- la ditta incaricata dell'esecuzione delle lavorazioni dovrà garantire, durante le attività di ingresso/uscita dall'area oggetto di occupazione, la presenza di almeno n. 2 movieri che garantiscano il corretto utilizzo della limitrofa viabilità;
- dovranno essere assicurate condizioni di lavoro e di sicurezza per i lavoratori coinvolti nella attività ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza fisica dei lavoratori, con particolare attenzione al lavoro in quota, ove necessario per lo svolgimento delle attività previste;
- in presenza di necessità di carattere operativo e connesse al rispetto delle norme di sicurezza al momento non preventivabili, questa Amministrazione riserva la facoltà di sospendere temporaneamente e/o definitivamente la efficacia del presente provvedimento fornendo le motivazioni del caso;
- dovrà essere in ogni caso garantito il transito di eventuali mezzi di soccorso e di emergenza;
- a cura della ditta esecutrice dei lavori dovrà essere garantita l'immediata pulizia degli spazi utilizzati, nonché la rimozione delle attrezzature utilizzate nonché qualsivoglia materiale di risulta proveniente dalle attività di demolizione, riconsegnando l'area in pristino stato;
- evitare danni al manto stradale e ai beni demaniali autorizzati, e qualora si verificassero, provvedere al ripristino previa autorizzazione di questa Autorità;
- al termine dell'occupazione, dovrà essere trasmessa a questa Autorità una documentazione fotografica rappresentativa dello stato dei luoghi dell'area demaniale interessata;
- acquisire presso i competenti organi istituzionali ogni autorizzazione che sia nella fattispecie dovuta per legge;
- valutare preventivamente, anche per il tramite di soggetti tecnici qualificati, l'idoneità dei luoghi interessati dalle attività in argomento, in particolare per quanto attiene alla consistenza ed allo stato conservativo delle sovrastrutture di pavimentazione nonché delle strutture portanti della banchina portuale coinvolta, ciò in relazione ai carichi ovvero alle sollecitazioni e ad ogni altra condizione di esercizio prevedibile con le attività medesime;
- l'adozione di modalità operative – con impiego di mezzi ed attrezzature idonei – compatibili con l'effettivo stato dei luoghi ovvero delle caratteristiche tecniche degli stessi, ciò in relazione all'esito della valutazione di cui al precedente punto;
- adottare apposite misure contenitive volte a prevenire la dispersione nell'ambiente dei materiali ferrosi derivanti dalla demolizione;



- effettuare il regolare conferimento dei rifiuti prodotti dall'attività di demolizione tramite ditta Autorizzata ex art. 212 del D.Lgs. 152/2006 dando prova dell'avvenuto smaltimento mediante i formulari identificativi dei rifiuti (FIR);
- mettere in atto ogni precauzione necessaria ad impedire qualunque propagazione impropria di polveri e rumori nell'ambiente circostante;
- è fatta salva ogni ulteriore prescrizione che venga impartita da altri soggetti istituzionali competenti;
- resta il rispetto di quanto già prescritto e disposto da questo Ente con le Ordinanze Presidenziali n. 132/2024 del 01/10/2024 e n. 133/2024 del 04/10/2024.

Art. 3

La società "Futuribile S.r.l." e la ditta esecutrice dei lavori per lo svolgimento delle attività di cui sopra assumono formale impegno alla piena osservanza delle superiori prescrizioni manlevando l'Autorità di Sistema da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni, propri e/o di terzi, in dipendenza dello svolgimento delle attività oggetto della autorizzazione di cui al presente provvedimento, anche oltre i massimali della polizza RCT-RCO all'uopo acquisita. La Ditta incaricata comunicherà alla Autorità di Sistema Portuale eventuali variazioni dei nominativi e dei recapiti mail e telefonici del personale reperibile e contattabile in caso di necessità.

La società "FONDAM S.r.l." e la società "Futuribile S.r.l." assumono la piena ed esclusiva responsabilità di ogni eventuale e qualsivoglia danno dovesse arrecarsi all'area consegnata e assentita alla società "G.N.O. S.r.l." derivante direttamente o indirettamente dai lavori di demolizione del bacino galleggiante "Naval Adriatica", con obbligo di riconsegna formale, libera e sgombera da qualsivoglia apprestamento e in perfetto stato, al predetto concessionario al termine dei lavori.

Art. 4 Disposizioni finali e sanzioni

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale. <https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze>

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per le violazioni previste dal Codice della Strada in quanto applicabile.

I veicoli eventualmente parcheggiati in difformità dalle disposizioni contenute nell'art. 1 saranno rimossi e qualsivoglia sanzione, principale e accessoria e/o spesa riconnessa ivi compresa la rimozione e le spese di custodia, saranno solidalmente a carico del proprietario e/o del trasgressore.

Ancona, 17/10/2024

Il Presidente

Ing. Vincenzo Garofalo

(documento firmato digitalmente ai sensi Dlgs 82/2005 e norme collegate)

V° Il Segretario Generale

Dott. Salvatore Minervino

(documento firmato digitalmente ai sensi Dlgs 82/2005 e norme collegate)